

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Sanità**

(MARIOTTI)

di concerto col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RESTIVO)

col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ANDREOTTI)

NELLA SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1967

Conversione in legge del decreto-legge 8 maggio 1967, n. 247, recante provvedimenti straordinari per la profilassi della peste suina classica e della peste suina africana

ONOREVOLI SENATORI. — Una grave calamità ha colpito l'allevamento suinicolo nazionale con l'apparizione per la prima volta in Italia della peste suina africana.

La malattia, che colpisce esclusivamente la specie suina, è mortale nella quasi totalità dei casi e caratterizzata da un'alta diffusibilità ed è sostenuta da un *virus* singolarmente resistente contro il quale non esistono presidi terapeutici e profilattici.

L'epizoozia è esplosa verso la metà di marzo negli allevamenti suini dell'agro romano

che utilizzavano per l'alimentazione i rifiuti urbani.

Fin dal primo sospetto della presenza della malattia sono state adottate tutte le misure di polizia veterinaria atte ad individuare ogni focolaio infetto. Una volta confermata la diagnosi, è stata effettuata una vasta operazione di annientamento su tutti i focolai infetti o sospetti; per quanto riguarda in particolare la zona infetta intorno alla capitale, l'intero effettivo degli allevamenti suini, pari a 50.000 capi, è stato sa-

crificato e distrutto mediante infossamento e denaturazione.

A questa misura è necessario ricorrere in quanto, per la mancanza di presidi immunizzanti, non sono offerte altre alternative per arrestare la diffusione della malattia, potendo il *virus* sopravvivere indefinitamente negli animali sfuggiti a morte.

Fin dal primo sospetto dell'infezione, sono state valutate, in tutta la loro gravità, le numerose incognite che pesano sull'avvenire dell'allevamento suinicolo italiano, il cui effettivo, secondo i dati dell'Istituto centrale di statistica, ammonta a 6 milioni di capi e che rischia, da una eventuale diffusione nazionale della malattia, di subire una crisi totale con le conseguenti ripercussioni su tutto il settore di trasformazione delle carni suine.

Basti pensare che l'industria di trasformazione impiega 300.000 lavoratori e che, per il 1966, tale industria ha avuto una produzione pari a 500.000 tonnellate di carne. Il valore annuo dei prodotti di salumeria che l'Italia esporta si aggira intorno ai 20 miliardi di lire.

La prima conseguenza negativa l'industria in questione l'ha già risentita a seguito del blocco immediato posto da tutti i Paesi all'importazione dall'Italia di specialità di salumeria, blocco che verrà mantenuto per molto tempo ancora, dopo che la malattia potrà dirsi effettivamente debellata.

Per citare solo qualche dato ad illustrazione di quanto è stato affermato sulla gravità di questa forma morbosa, va segnalato che la spesa pubblica in Spagna per la lotta contro la peste suina africana fu dal 1960 al 1964 di un miliardo di pesetas (circa 10 miliardi e mezzo di lire), mentre per il 1965 fu preventivata una spesa di 447 milioni di pesetas (più di 4 miliardi e mezzo di lire). Nei primi sei mesi dalla comparsa della malattia, sempre in Spagna, si ebbe la perdita di 119.534 suini (con un danno di 6 miliardi di lire), perdita che si elevò nel 1963, anno di massima diffusione, a 450.000 capi (7,5 per cento circa del patrimonio suino spagnolo). In Francia l'episodio del 1964 (poco esteso in quanto verificatosi nelle regioni montagnose dei Pirenei) richiese per

la lotta la spesa di 3 milioni di franchi (circa 370 milioni di lire) oltre a quella necessaria per vaccinare 2 milioni di suini contro la peste classica.

Preme rammentare altresì che il *virus* della peste suina africana è considerato fra i microorganismi più idonei per essere impiegato, se in caso di conflitto si facesse ricorso alla guerra batteriologica, per fiaccare il settore della produzione zootecnica suinicola.

La situazione sanitaria nei riguardi della peste suina africana in cui si è venuta a trovare l'Italia ha dimostrato le carenze dell'attuale legislazione contro le malattie esotiche del bestiame in generale e in particolare contro la forma morbosa in questione, sia sotto il profilo delle norme che disciplinano la profilassi, sia per quanto concerne gli stanziamenti necessari a finanziare le varie operazioni profilattiche, stanziamenti che ammontavano attualmente alla cifra annua di 7 milioni di lire.

Si consideri che l'attuale epizoozia potrà richiedere l'abbattimento di altri 100 mila capi suini.

Si è pertanto appalesata la necessità di approntare con la massima tempestività gli adeguati mezzi di lotta contro la grave epizoozia su tutto il territorio nazionale, considerato altresì che già diversi focolai si sono manifestati in numerose altre province oltre quella di Roma e che senza dubbio si sono già creati, a seguito dell'episodio in questa ultima provincia, dei sicuri veicoli di infezione.

In ragione dell'urgenza derivante dalla situazione di emergenza così delineata, il Governo ha provveduto all'adozione delle indispensabili misure, che di seguito vengono particolarmente illustrate, con l'unito decreto-legge che si sottopone al Parlamento per la conversione in legge.

Con l'articolo 1 viene data la facoltà al Ministro della sanità di rendere obbligatorio l'abbattimento anche per la peste suina classica, oltre che per la peste suina africana già contemplata dalla legge 24 febbraio 1965, n. 108, che modificava l'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie del 1934.

Si è ritenuto opportuno inserire nell'elenco la peste suina classica in quanto la dia-

gnosi differenziale tra le due forme è praticamente impossibile sul terreno e richiede prove di laboratorio per la cui esecuzione sono necessari almeno 10-15 giorni: una tale attesa potrebbe compromettere, in caso di dubbio, l'estinzione degli eventuali focolai e quindi la sostanza stessa della lotta sistematica.

Viene disposto altresì l'aumento della misura massima dell'indennità di abbattimento da lire 20.000 a capo, come previsto nella citata legge n. 108 del 1965, a lire 24.000, onde evitare il fenomeno dell'occultamento o della vendita fraudolenta dei capi da abbattere. L'onere relativo a carico della provincia è stato portato da un terzo ad un quarto, con il che, pur aumentando l'ammontare complessivo dell'indennità, non si è recato un ulteriore aggravio alle finanze del predetto ente. Per i rimanenti tre quarti l'indennità resta ovviamente a carico dello Stato.

L'ultimo comma dell'articolo, per evidenti motivi di equità, estende le disposizioni, relative all'indennità, agli abbattimenti effettuati a partire dal 18 marzo 1967, data in cui è stato formulato il primo sospetto di diagnosi della malattia da parte dell'Istituto superiore di sanità e data dalla quale sono iniziati, a scopo profilattico, i primi abbattimenti volontari da parte degli allevatori.

L'articolo 2 mira essenzialmente a due scopi: ridurre la eventualità di abbattimenti indiscriminati, tanto più che l'abbattimento è previsto sia per la peste suina classica che per quella africana; evitare, pur ricorrendo alla rarefazione del mezzo biologico rappresentato dal suino, una inutile distruzione di beni economici rappresentata dalla mancata utilizzazione, per l'alimentazione umana, delle carni di animali ineccepibili dal punto di vista sanitario.

Al primo scopo provvede il primo comma dell'articolo che demanda al Ministro della sanità di determinare i tempi e i modi dell'abbattimento, tenendo conto di tutti i necessari elementi di valutazione.

Al secondo scopo provvede il terzo comma che dà facoltà al veterinario provinciale di disporre con precedenza la macellazione degli animali degli allevamenti situati attorno al

focolaio di infezione, per la preparazione dei prodotti cotti.

Nel secondo comma sono previste le norme applicative al livello degli uffici veterinari provinciali, per l'abbattimento degli animali.

L'articolo 3 concerne in particolare norme necessarie per la profilassi immunitaria della peste suina classica. È innanzi tutto stabilito l'obbligo della vaccinazione allo scopo di evitare, per quanto possibile, l'abbattimento di animali a seguito dell'insorgenza di questa malattia.

L'intervento immunizzante serve inoltre da fattore discriminante per la diagnosi tra peste suina classica e peste suina africana.

Ad evitare trattamenti immunizzanti indiscriminati, è data altresì facoltà al Ministro della sanità di far distribuire, tramite i dipendenti uffici periferici, i presidi profilattici contro la peste suina classica, anche per il caso in cui la vaccinazione non sia resa totalmente obbligatoria.

L'articolo 4 dispone gli stanziamenti indispensabili per gli interventi previsti dal decreto: 300 milioni sono destinati all'acquisto dei presidi immunizzanti necessari per l'attuazione della profilassi immunitaria della peste suina classica e un miliardo e 300 milioni sono destinati alle indennità da corrispondere ai proprietari degli animali abbattuti. Complessivamente si tratta di uno stanziamento di un miliardo e seicento milioni che si aggiunge a quello di cinquecento milioni già disposto con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1967, n. 235.

Gli articoli 5 e 6 si propongono lo scopo di snellire al massimo le procedure atte a rendere rapidamente utilizzabili le cifre stanziolate: si può infatti affermare che la rapidità degli interventi è il cardine di tutta la lotta contro questa temibile epizoozia verso la cui estinzione debbono convergere tutti gli sforzi dei pubblici poteri.

Gli articoli 7 e 8 contengono le necessarie disposizioni relative alla copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento.

Nell'articolo 9, infine, sono disposti efficaci interventi da parte del competente Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la rico-

stituzione degli allevamenti distrutti, non appena la situazione sanitaria lo consentirà.

È prevista la concessione di adeguati sussidi a favore degli allevatori che acquisteranno il bestiame da sostituire a quello abbattuto: poichè peraltro la concessione dei sussidi per l'acquisto di bestiame è già consentita in base alla legislazione in vigore, è stato sufficiente disporre una congrua elevazione della misura massima dei contributi, allorchè questi siano erogati per la ricostituzione degli allevamenti colpiti dalla presente epizoozia di peste suina classica e africana.

L'articolo 9 dispone pertanto che la contribuzione massima per l'acquisto di bestiame suino, destinato a sostituire i capi ab-

battuti, viene elevata al 70 per cento della spesa ammessa (rispetto al limite attuale del 50 per cento) quando trattasi di riproduttori e al 40 per cento per gli altri capi.

Viene altresì previsto che i contributi possono essere concessi anche in deroga all'ordine di priorità stabilito dalle leggi in vigore (dove attualmente viene accordata preferenza agli interventi interessanti il settore bovino ed ovino) nonchè alle altre priorità considerate dai criteri e dalle direttive emanate ai sensi dell'articolo 38 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 8 maggio 1967, n. 247, recante provvedimenti straordinari per la profilassi della peste suina classica e della peste suina africana.

ALLEGATO

Decreto-legge 8 maggio 1967, n. 247, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 9 maggio 1967

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 comma secondo della Costituzione;

Considerato che è in corso nella regione del Lazio e più precisamente nell'Agro romano una epizoozia di peste suina africana, già diffusasi anche in altre regioni, che, pur non rappresentando alcun pericolo per la salute pubblica, è eccezionalmente grave per l'economia degli allevamenti suini tanto da doversi considerare una calamità nazionale;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare norme che consentano l'attuazione degli interventi necessari per fronteggiare e risolvere la situazione di emergenza che si è venuta a determinare;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste, per il bilancio, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

DECRETA:

Art. 1

Per le esigenze della profilassi della epizoozia di peste suina classica e africana, manifestatasi nella primavera dell'anno 1967, si applicano le disposizioni del presente decreto.

Alle malattie indicate al secondo comma dell'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 24 febbraio 1965, n. 108, è aggiunta la peste suina classica.

Per l'abbattimento dei suini infetti o sospetti di infezione o di contaminazione di peste suina classica o di peste suina africana, l'indennità di abbattimento è stabilita nella misura da lire seimila a lire ventiquattromila a capo.

L'importo dell'indennità è per i tre quarti a carico dello Stato e per un quarto a carico della provincia.

Le disposizioni previste dai precedenti terzo e quarto comma si applicano anche per gli abbattimenti effettuati prima dell'entrata in vigore del presente decreto, a partire dal 18 marzo 1967.

Art. 2

Il Ministro della sanità stabilisce le modalità e i tempi dell'abbattimento dei suini, tenuto conto della consistenza numerica degli allevamenti, del sistema di allevamento e della situazione epizootica delle malattie.

Il veterinario provinciale provvede alla emanazione del decreto di abbattimento e di distruzione degli animali di cui all'articolo 1 e con lo stesso provvedimento stabilisce l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere al proprietario interessato in ragione del numero degli animali abbattuti e della misura dell'indennità calcolata per ciascun animale. Il provvedimento del veterinario provinciale è definitivo.

Per le esigenze della profilassi delle malattie previste dall'articolo 1, il veterinario provinciale può disporre con ordinanza, per il tempo strettamente necessario, che la produzione degli stabili-

menti per la lavorazione delle carni dei suini, di cui non sia ordinato l'abbattimento, situati nelle zone dichiarate infette o di protezione ai sensi degli articoli 11 e 13 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sia limitata ai prodotti cotti. Con la stessa ordinanza il veterinario provinciale può altresì stabilire che venga data la precedenza alla macellazione dei predetti animali provenienti dagli allevamenti situati nelle suddette zone, per i quali sarà consentita l'utilizzazione delle carni secondo le norme determinate dal Ministro della sanità.

Art. 3

Il Ministro della sanità può, con propria ordinanza, disporre la vaccinazione obbligatoria dei suini contro la peste suina classica.

A tale scopo il Ministero della sanità può procedere all'acquisto, anche a trattativa privata, dei presidi immunizzanti necessari, la cui distribuzione dovrà avvenire gratuitamente tramite i veterinari provinciali.

La vaccinazione è effettuata da veterinari autorizzati dal veterinario provinciale, e i relativi compensi professionali sono a carico dei privati in base a tariffe stabilite dai veterinari provinciali.

Il Ministro della sanità può disporre che la distribuzione di siero, di vaccini e di virus per interventi profilattici o curativi per la peste suina classica, anche quando l'uso di tali prodotti non sia reso obbligatorio, sia fatta direttamente dagli istituti produttori agli uffici veterinari provinciali i quali ne curano l'impiego sotto la loro vigilanza.

Art. 4

È autorizzata la spesa di lire 300 milioni per provvedere all'acquisto dei presidi immunizzanti della peste suina classica di cui all'articolo 3. Tale somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1967.

Per il pagamento delle quote a carico dello Stato delle indennità di cui al precedente articolo 1, nello stato di previsione di cui al precedente comma è stanziata, in aggiunta alla somma di lire 500 milioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1967, n. 235, l'ulteriore somma di lire 1.300 milioni.

Art. 5

I veterinari provinciali sono autorizzati a corrispondere le indennità di abbattimento previste dall'articolo 1 con ordinativi tratti su aperture di credito che il Ministro della sanità potrà emettere senza limiti di importo, in deroga al disposto di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dalla legge 2 marzo 1963, n. 386.

Art. 6

Per i contratti predisposti per l'applicazione del presente decreto i limiti di spesa fissati dagli articoli 5 e 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, oltre i quali è prescritto il parere del Consiglio di Stato, sono quadruplicati.

Art. 7

Le somme indicate nel precedente articolo 4, eventualmente non impegnate nell'esercizio finanziario in corso, potranno essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 8

All'onere di lire 1.600 milioni derivante dall'attuazione del presente decreto verrà fatto fronte con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9

I contributi erogati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in applicazione delle vigenti leggi per l'acquisto di bestiame, possono essere corrisposti fino alla misura massima del 70 per cento della spesa ammessa per l'acquisto di riproduttori suini e del 40 per cento della spesa ammessa per l'acquisto di magroni e lattonzoli, in sostituzione di quelli abbattuti per ordine dell'autorità sanitaria ai fini della profilassi della peste suina classica e africana nel corso del 1967.

I contributi di cui al precedente comma sono concessi anche in deroga ai criteri di priorità stabiliti dalle leggi in vigore nonché ai criteri generali ed alle direttive regionali per l'attuazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 10

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1967.

SARAGAT

MORO — MARIOTTI — RESTIVO — PIERACCINI
COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE